



Provincia di Sondrio

Regolamento dell'Assemblea dei Sindaci

Testo approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 12 del 9 aprile 2024.

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - CONVOCAZIONE E SEDE

ART. 3 - COMPOSIZIONE

ART. 4 - FUNZIONI

ART. 5 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

ART. 6 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE SEDUTA (QUORUM STRUTTURALE)

ART. 7 - LAVORI E VALIDITA' DEGLI ATTI (QUORUM DELIBERATIVO)

ART. 8 - STRUTTURA DI SUPPORTO

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, unitamente alle leggi e allo statuto, disciplina le funzioni, le modalità di convocazione, di funzionamento, e di organizzazione dell'Assemblea dei Sindaci.
2. Ai fini del computo dei termini previsti nel presente regolamento, i giorni sono considerati naturali e consecutivi ricomprendendo, altresì, sia il giorno iniziale (dies a quo - giorno di convocazione), sia quello finale (dies ad quem – quello di svolgimento dell'evento/seduta).

Articolo 2 - Convocazione e sede

1. L'Assemblea dei Sindaci è organo della Provincia di Sondrio.
2. L'Assemblea dei Sindaci è convocata presso la sede istituzionale della Provincia di Sondrio, in Corso XXV Aprile, 22.
3. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci possono anche svolgersi in altri idonei locali dei Comuni facenti parte della Provincia di Sondrio.
4. Le sedute possono altresì svolgersi in videoconferenza da remoto, mediante specifico applicativo, anche in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, di uno stato di emergenza o comunque su decisione del Presidente che la convoca.

Articolo 3 - Composizione

1. L'Assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia.
2. I Comuni rappresentati nell'Assemblea dei sindaci sono tutti quelli facenti parte del territorio provinciale.
3. Nel caso in cui, a seguito di specifici provvedimenti legislativi, dovessero essere annoverati ulteriori Comuni nella circoscrizione territoriale della Provincia di Sondrio, gli stessi si aggiungeranno di diritto all'elenco dei Comuni di cui al comma precedente.
4. In caso di impossibilità o impedimento di partecipazione all'Assemblea, ciascun Sindaco è rappresentato dal proprio Vice Sindaco o, in subordine, da altro Assessore e/o Consigliere Comunale formalmente delegato.

Articolo 4 - Funzioni

1. L'Assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dallo statuto.
2. L'Assemblea dei Sindaci esercita le seguenti funzioni:
 - a) adotta, su proposta del Consiglio provinciale, lo Statuto della Provincia e le sue eventuali modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente;
 - b) esprime, su proposta del Consiglio provinciale, il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante sullo schema del bilancio di previsione, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi

nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità;

- c) esprime pareri ed orientamenti su questioni di interesse generale dell'Ente e/o della collettività amministrata quando lo richieda il Presidente della Provincia;
- d) può proporre ed attuare forme di controllo sull'andamento della programmazione dell'attività della Provincia, anche per verificare la coerenza dell'azione amministrativa con i suoi contenuti.

Articolo 5 - Convocazione Assemblea

1. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Provincia di Sondrio. In caso di impedimento o di assenza del Presidente della Provincia l'Assemblea dei sindaci è presieduta dal Vice Presidente.
2. L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Sondrio è convocata dal Presidente della Provincia, che fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente convoca, altresì, l'Assemblea quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno il 25% dei Sindaci componenti il presente organo.
4. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è trasmesso a tutti i Sindaci dei Comuni, a mezzo PEC, almeno 3 giorni prima della seduta. La documentazione connessa all'ordine del giorno è trasmessa per via telematica ordinaria almeno due giorni prima della seduta dell'Assemblea. In caso di convocazione d'urgenza, il termine è ridotto a 24 ore e la documentazione è trasmessa contestualmente.
5. La convocazione dell'Assemblea dei Sindaci è comunicata ai Consiglieri provinciali, per consentirne la partecipazione, senza diritto di voto.
6. Su invito del Presidente possono partecipare all'Assemblea dei Sindaci, senza diritto di voto, soggetti esterni per la trattazione di specifici argomenti.

Articolo 6 - Verifica del numero legale seduta (Quorum Strutturale)

1. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di Sindaci, Vice Sindaci o, in subordine, da altro Assessore e/o Consigliere Comunale formalmente delegato che rappresentino almeno un terzo dei Comuni della provincia e il 50% più uno della popolazione legale dei Comuni al 31 dicembre dell'anno precedente. La verifica del numero legale è effettuata dal Segretario generale o da chi legittimamente lo sostituisce, con appello dei Sindaci e/o delegati, che risultano presenti.
2. Qualora dalla verifica risulti l'assenza del numero legale di cui al precedente comma 1, il Presidente dispone il rinvio della seduta fino ad un massimo di 30 minuti dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene sciolta. L'adunanza è da considerarsi di seconda convocazione secondo quanto stabilito nello statuto.

Articolo 7 - Lavori e Validità degli atti (Quorum deliberativo)

1. Il dibattito in Assemblea viene registrato su supporto informatico, che ha valore di documento amministrativo ad ogni fine di legge e che costituisce il processo verbale della seduta ed è pubblicato nel sito istituzionale. Un verbale sintetico, non avente valore ufficiale, viene comunque redatto, quale traccia della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno in Assemblea.
Il Presidente può disporre una breve sospensione dei lavori, motivata, per un tempo determinato.

2. L'Assemblea dei Sindaci si esprime sugli atti amministrativi *ex lege* e specificati all'art. 4, comma 1 e 2 del presente regolamento.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci relative all'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche sono assunte con i voti favorevoli di almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. In ogni altra materia le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci sono assunte, in prima convocazione, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente al 31 dicembre dell'anno precedente, in seconda convocazione, con i voti che rappresentano almeno il 25% dei Comuni compresi nella provincia, rappresentante il 25% della popolazione complessivamente residente calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. La votazione è, di norma, palese dei Sindaci, e/o delegati, che risultano presenti.
6. Il verbale sintetico della seduta e gli atti dell'Assemblea dei Sindaci sono firmati dal Presidente, dal Segretario generale e/o da chi legittimamente li sostituisce e sono conservati presso gli uffici della Segreteria Generale.

Articolo 8 - Struttura di supporto

1. La Segreteria generale è la struttura di supporto all'Assemblea dei Sindaci, quale organo della Provincia.
2. Per materie di particolare specificità e/o materie legate alla partecipazione della Provincia presso gli Enti, l'Assemblea dei Sindaci si avvale del Dirigente del Settore competente.

Articolo 9 - Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta eseguibilità della deliberazione che lo approva.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni.
3. Copia del presente regolamento è pubblicato sul sito dell'Ente e deve essere depositata nella sala delle adunanze dell'Assemblea dei Sindaci, durante le riunioni, a disposizione dei componenti, unitamente allo Statuto.